

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98 Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it





STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 354/C.D.T. 25 DEL 19 FEBBRAIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 19 febbraio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 104/A

A.S.D. Sport Village Tommaso Natale (PA) – Gara campionato Regionale Allievi Gir./A Sport Village T.N./Real Ribera del 20/01/2013 - preannuncio reclamo.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 05/01/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Sport Village Tommaso Natale l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

Procedimento n. 118/A

S.P.D. BRANCIFORTI (EN), avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica - Gara campionato di 3[^] categoria, S.Sebastiano/Branciforti del 27/01/2013 – C.U. N° 28 del 06/02/2013 Delegazione Provinciale Enna.

La S.P.D. Branciforti propone appello avverso il provvedimento sopra indicato assunto dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Enna, chiedendo la revoca della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, in quanto la società San Sebastiano non fa classifica. Ed a tal fine richiama una decisione dell'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. e la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata sul C.U. n° 14 s.s. 2012-2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che in punto di fatto è pacifico che la S.P.D. Branciforti, per stessa ammissione della reclamante, non ebbe a presentarsi a disputare l'incontro sopra indicato.

La fattispecie in questione è regolata dall'art. 53 delle N.O.I.F. il quale al comma 2 prevede che la squadra che rinuncia a disputare una gara di campionato subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazioni di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

I richiami giurisprudenziali, che a dire della reclamante sosterrebbero la sua tesi, non sono pertinenti al caso in esame. Infatti, la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. riguarda le modalità con cui devono essere scontate le squalifiche dei calciatori in gare ufficiali e che abbiano comunque un effetto ai fini della classifica.

Parimenti non è conducente la decisione del Giudice Sportivo citata perché la squadra che in quel caso non si era presentata era proprio quella che non faceva classifica e non già l'altra contendente, per cui l'applicazione del punto di penalizzazione in quel caso non avrebbe, comunque, avuto alcun effetto.

Ciò detto, nel caso di specie, va ancora aggiunto che lo scopo della norma è quello di sanzionare con efficacia la mancata presentazione a gare ufficiali indipendentemente dalla circostanza che le stesse abbiano o meno effetti ai fini della classifica. Sulla mancata presentazione, peraltro, la reclamante nulla dice se non che si sia trattato di un disguido organizzativo, ragion per cui il reclamo in questione non può trovare accoglimento, anche perché lo stesso riguarda una sanzione accessoria a quella principale non impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto disponendo incamerarsi la tassa reclamo versata di € 130.00.

Procedimento n. 120/A

U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare del calciatore Vincenzo Scardilli - Gara Promozione gir. C, S. Sebastiano/Agira Nissoria del 03/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.

La U.S.D. Agira Nissoria propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo una riduzione della squalifica, nel presupposto che l'atto spregevole compiuto dal calciatore in danno di un tesserato avversario sia piuttosto da considerare come atto di stizza e come tale interpretato anche dal soggetto che ne ha subito le conseguenze.

La Commissione Disciplinare Territoriale osservando preliminarmente che l'atto in questione è stato rilevato e segnalato dall'assistente arbitrale, il cui referto, al pari di quello dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento

dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene che l'appello in questione non possa essere accolto.

La sanzione irrogata dal primo Giudice, trattandosi di atto spregevole giunto a destinazione, è infatti in linea con quanto più volte ritenuto dallo stesso Giudice e confermato da questa Commissione Disciplinare Territoriale in casi analoghi. Peraltro, non essendo possibile in questa sede acquisire testimonianze o dichiarazioni di terzi come vorrebbe l'appellante, non risulta agli atti quanto esposto dalla appellante a difesa circa l'involontarietà dell'accaduto. Ne consegue che anche sotto questo diverso profilo l'appello non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 122/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT), avverso inibizione fino al 30/06/2013 del dirigente Gaetano Leone - Gara Juniores Regionale CT girone F, Misterbianco/Real Belpassese del 28/01/2013 – C.U. N° 33 del 30/01/2013.

La A.P.D. N.B.I. Misterbianco propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo una revoca della sanzione irrogata, sostenendo che il Sig. Leone non ha commesso i fatti che gli sono stati addebitati, avendo anzi evitato all'arbitro l'aggressione da parte di sostenitori.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale documento si rileva che il Sig. Gaetano Leone, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, oltre a non avere fornito alcuna assistenza all'arbitro, a fine gara si recava nello spogliatoio del predetto per ritirare i documenti di gara non curando di impedire l'accesso ai locali ad un estraneo, che aggrediva il direttore di gara. Successivamente egli stesso rivolgeva degli insulti all'arbitro.

In relazione ai superiori comportamenti non pare che l'appello possa trovare accoglimento, limitandosi la società appellante a negare in radice lo svolgimento dei fatti.

La sanzione irrogata dal primo Giudice appare equa e ben proporzionata rispetto a quanto rilevabile nei documenti ufficiali, aggiungendosi che al dirigente accompagnatore è fatto dovere di assicurare assistenza all'arbitro, ex art. 65 N.O.I.F., impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità e il prestigio, non solo fino al termine della gara ma anche dopo il termine della stessa.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 123/A

A.S.D. SCIACCA (AG), avverso squalifica dell'allenatore Sig. Ettore Milanese fino al 31/12/2013 - Gara Promozione girone A, A.S.D. Sciacca/U.S.D. Aragona del 02/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.

La A.S.D. Sciacca propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo l'annullamento della squalifica nel presupposto che l'allenatore Sig. Ettore Milanese non ha compiuto quanto addebitatogli, da ascriversi alla responsabilità del

dirigente accompagnatore ufficiale. Chiede altresì che vengano sentiti sia il dirigente accompagnatore ufficiale che l'allenatore. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rileva altresì che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara e non sono ammesse testimonianze e confronti di sorta.

In tali documenti ufficiali, segnatamente nel rapporto di gara redatto dall'arbitro, si rileva che il Sig. Ettore Milanese, non iscritto in distinta perché squalificato, a fine partita al rientro negli spogliatoi, unitamente ad altro soggetto non identificato, con questi apriva il cancello della tribuna e correndo e gridando profferiva minacce dell'arbitro. Il Sig. Ettore Milanese scagliava contro il direttore di gara un violento pugno, non colpendolo solo grazie allo scudo formato dal servizio d'ordine i cui addetti riuscivano a garantire piena tutela all'arbitro. La sanzione irrogata dal primo Giudice appare equa e ben proporzionata, rispetto a quanto rilevabile nei documenti ufficiali e nella ricerca di assicurarne concreta afflittività, tenuto conto che trattasi di soggetto recidivo, già raggiunto da n° 3 provvedimenti di squalifica tra campionato e coppa in questa stagione sportiva (di cui due già scontati) e in atto squalificato fino al 31/05/2013.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n°124/A

A.S.D. CITTA' DI NARO (AG), avverso perdita della gara per 0 – 3, inibizione fino al 05/03/2013 al sig. Troisi Salvatore ed al 15/04/2013 al sig. Scarpello Gerlando - Campionato 2' Cat. Girone "L" Gara Città di Naro/Sutera del 19/01/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Naro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene a) che il tesseramento del proprio calciatore Scarpello Gerlando è regolare in quanto lo stesso in data 3 gennaio 2013 aveva dato le proprie dimissioni da Vice Presidente della società S.S.D. Sporting Club Gattopardo ratificate in data 5 gennaio 2013 dall'assemblea di quest'ultima società; b) che le sanzioni adottate dal giudice sportivo territoriale sono sproporzionate ricorrendo in essa solo una colpa lieve in quanto il giocatore aveva assicurato di essere libero da qualsiasi altro tesseramento e che non era possibile accertare altrimenti il tesseramento del predetto calciatore quale dirigente di una società sportiva, in quanto non esiste una banca dati per le società della L.N.D.

La Commissione Disciplinare esaminati gli atti rileva che il proposto reclamo è infondato. Innanzitutto la circostanza che lo Scarpello Gerlando si sia dimesso dall'incarico di Vice Presidente della S.S.D. Sporting Club Gattopardo in data 3.1.2013 e che dette dimissioni siano state ratificate in data 5.1.2013 dall'assemblea della predetta società non hanno alcun effetto per l'ordinamento federale in quanto ai sensi dell'art.37 delle N.O.I.F. "....ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione..." e ad oggi non risulta pervenuta, come da accertamenti effettuati da questa Commissione presso la Segreteria di questo Comitato, alcuna comunicazione da parte dello Sporting Club Gattopardo.

Peraltro l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato ha comunicato di avere respinto il tesseramento del calciatore in questione, con la conseguenza che al momento in cui ebbe a partecipare alla gara era in posizione irregolare.

Infine la presunta colpa lieve sostenuta dalla reclamante in ordine all'utilizzo del calciatore Scarpello Gerlando e mutuata da una decisione della C.D.N. del 12 maggio 2011 non trova riscontro negli atti dell'odierno procedimento ed anzi al contrario deve essere esclusa.

Infatti, come risulta anche dal corpo dell'intero reclamo, la A.S.D. Città di Naro era a conoscenza che lo Scarpello era un dirigente tesserato per altra società e la stessa avrebbe avuto l'obbligo di accertarsi, prima di procedere al suo tesseramento ed utilizzo, non solo che le dimissioni fossero state ratificate dal consiglio direttivo della società di provenienza ma che le stesse fossero state tempestivamente comunicate al relativo Comitato dalla qual data esse avrebbero avuto effetto ai fini dell'ordinamento federale. Il non averlo fatto determina una colpa inescusabile a carico della reclamante in quanto ciò investe l'applicazione delle norme di funzionamento dell'ordinamento federale, valendo nella fattispecie il principio giuridico secondo cui l'ignoranza della legge non scusa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 126/A

A.S.C S.D. L'INIZIATIVA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Sergio Svezia - Gara 1[^] categoria girone C, A.P.D. Orsa Barcellona P.G./A.S.C. S.D. L'Iniziativa del 02/02/2012 – C.U. N° 333 del 07/02/2013

La A.S.C. S.D. L'Iniziativa propone appello avverso il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendone l'annullamento ovvero la riduzione "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Sostiene letteralmente l'appellante che il calciatore in questione "non ha mai tenuto una condotta violenta nei confronti del direttore di gara, ma si sarebbe soltanto reso responsabile di di condotta irriguardosa e offensiva, sanzionabile ex art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S. con la sanzione della squalifica per due sole giornate di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa il comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel rapporto arbitrale si evince che a fine gara il calciatore Sergio Svezia, già ammonito, ha usato contegno chiaramente irriguardoso e offensivo nei confronti dell'arbitro.

Ciò premesso, può tuttavia affermarsi che l'appello merita accoglimento, posto che le espressioni usate dal calciatore, nell'unico contesto determinatosi all'uscita dal terreno di gioco a fine gara, sono senz'altro riconducibili alla previsione di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S., non rilevandosi nelle stesse l'aggravante della particolare gravità.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Sig. Sergio Svezia. Senza addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 127/A

A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI (PA), avverso squalifica calciatore Lorenzo Lo Piccolo per 4 gare - Gara campionato 2[^] categoria girone A, A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini/A.S.D. Pallavicino del 03/02/2013 - C.U. N° 333 del 07/02/2013.

La A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna il provvedimento di squalifica assunto dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Lorenzo Lo Piccolo, ritenendo giusta l'espulsione decretata dal direttore di gara ma eccessiva la sanzione che ne è scaturita.

L'appellante fa rilevare che il calciatore, che pure si è proposto in maniera eccessivamente istintiva e impulsiva nei confronti dell'arbitro, "né prima né dopo l'espulsione ha usato atteggiamento minaccioso o irriguardoso nei confronti del direttore di gara, soprattutto dopo l'espulsione, allontanandosi subito dal terreno di gioco".

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale documento ufficiale si rileva che il calciatore Lorenzo Lo Piccolo, peraltro capitano della squadra, dopo la notifica di una ammonizione si rivolgeva al direttore di gara con un insulto. Successivamente, dopo la notifica dell'espulsione, si esprimeva in modo offensivo e minaccioso contro il direttore di gara ed "a stento", come riferisce ancora l'arbitro, i propri compagni lo trascinavano fuori dal terreno di gioco.

Ciò posto non si ravvisa la possibilità di alcuna riduzione della sanzione irrogata, che appare in linea con quanto addebitato al calciatore, capitano della squadra, sia in relazione all'intenzionalità dei fatti occorsi, sia in relazione alla loro reiterazione dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non rilevandosi dagli atti ufficiali di gara quanto espresso dalla appellante a discolpa del proprio tesserato.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n°128/A

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso perdita della gara per 0-3, inibizione fino al 05/03/2013 ai sig.ri Passari Angelo e Scrima Nicola - Campionato Allievi Regionali Girone "F" Gara Sporting Club Messina/Taormina del 27/01/2013-C.U. N° 332/77sgs del 07/02/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sporting Club Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che, non essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 29 del C.G.S., il Giudice di prima istanza doveva dichiarare inammissibile il reclamo del'A.S.D. Taormina Calcio.

L'appello è infondato in quanto il richiamato art. 29 C.G.S. è errato poiché detta norma si applica, come peraltro esposto dalla stessa reclamante, ai giudici sportivi nazionali. Di contro, dinanzi ai giudici sportivi regionali della L.N.D. trova applicazione il Titolo VI del C.G.S. il quale, all'art.46 comma 3, prevede che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alle gare, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. E dall'esame della documentazione in atti il reclamo dell'A.S.D. Taormina risulta essere tempestivo in quanto proposto a mezzo lettera raccomandata inviata in data 31.01.2013.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00=

Procedimento n. 132/A

A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (PA), avverso squalifiche dei calciatori Scicolone Nicolò per 4 gare nonché Blandino Giuseppe, Busetta Riccardo, Lombardo Rosario e Lombardo Salvatore per 3 gare - Campionato Promozione, Gir. B Equipe Comprensorio Palermo/CUS Palermo del 9/02/2013 – C.U. N° 347 del 14/02/2013

La A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo propone appello avverso i provvedimenti sopra indicati assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi a chiedere, senza motivazioni specifiche, una generica "clemenza" e "tolleranza" nell'adottanda decisione.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il contenuto dell'appello è del tutto generico e privo di qualsivoglia contestazione specifica dei fatti che hanno portato ai provvedimenti adottati dal giudice di gara e alle conseguenti squalifiche. L'appello, invero, fa esclusivo riferimento ad una imprecisata applicazione di attenuanti generiche a fronte di una difficile situazione economica.

Quanto sopra, a norma dell'art. 33 n. 6 C.G.S. comporta l'inammissibilità dell'appello. P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto con la conferma di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/02/2013

II Segretario Maria Gatto

Il Presidente Sandro Morgana